



Associazione Italiana Giovani Avvocati

SEZIONE DI NOVARA

Per una sostenibilità del recupero del credito:

Postergazione del pagamento dell'imposta di registro
sulle sentenze ed atti equiparati relativi al recupero
crediti dei professionisti Avvocato

Federica Bonfiglio – Vice Presidente AIGA Novara - Delegato

MOZIONE CONGRESSUALE

Per una sostenibilità del recupero del credito:

Postergazione del pagamento dell'imposta di registro sulle sentenze ed atto equiparati relativi al recupero crediti dei professionisti Avvocato

Premessa.

Sostenibilità una parola fondamentale per il giovane avvocato che fra le tante difficoltà note nell'avvio della nostra professione desidera crescere e poter raggiungere una propria indipendenza.

Barriere che notoriamente si frappongono a questa crescita è la capacità di accesso a procedure che consentano a costi ragionevoli di poter recuperare i crediti, soprattutto per coloro che scelgono di mettersi *"in proprio"*.

1. Le questioni di diritto

Gli articoli 37 e 8 tariffa parte I D.P.R. 131/1986 - Testo Unico Imposta di Registro - prevedono l'obbligo di registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento delle comunioni, nonché i provvedimenti che rendono efficaci nello stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali.

L'imposta di registro è dovuta ancorché i suddetti atti siano impugnati o impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Tale l'obbligazione, essendo di natura tributaria è solidale tra le parti in causa (Eccetto il caso dei decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ex art. 642 c.p.c. in cui obbligata al pagamento è la sola parte creditrice ricorrente) e la registrazione degli atti giudiziari è eseguita previo pagamento dell'imposta, mediante modello F23, scaricabile direttamente da internet.

Il pagamento è dunque immediato ed anticipato rispetto all'effettivo incasso delle somme per cui si procede al recupero, essendo esposti come potrebbe accadere a ciascuno di noi, magari in una condizione di forte difficoltà economica ad un'azione di recupero coattivo dall'Ente riscossore.

In mancanza di pagamento spontaneo l'Agenzia delle Entrate provvede, infatti, all'invio di un avviso di liquidazione, con aggravio dei diritti di notifica.

2. Considerazioni

Non infrequentemente i professionisti Avvocato devono intraprendere la via giudiziaria per tutelare i propri crediti nei confronti di soggetti, precedentemente assistiti, che non hanno provveduto al pagamento delle relative parcelle.

In tal caso, il legale non solo nulla ha percepito per la propria attività professionale, ma, per poter agire nei confronti del debitore, è tenuto a sostenere spese (quali versamento del contributo unificato, costi di notifica ed imposta di registro sulla sentenza od atto ad essa equiparato recante condanna), pur non sapendo ab origine se trattasi di credito concretamente recuperabile, ivi comprese le spese di soccombenza.

3. Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si richiede a mezzo della presente mozione di impegnare AIGA, e per essa la Giunta Nazionale e/o ogni altro organo da essa delegato, a sostenere nelle competenti sedi, la necessità di postergare il pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza o atto comunque recante la condanna, unicamente nell'ipotesi di professionista avvocato che agisca giudizialmente nei confronti di soggetto che abbia assistito per il recupero della propria parcella.

Il tutto secondo le seguenti modalità:

- l'atto soggetto a registrazione viene inviato all'Agenzia delle Entrate dalla competente Cancelleria, accompagnato da dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 redatta dallo stesso legale il quale dichiara di non aver percepito il quantum liquidato dall'autorità giudiziaria e con impegno dello stesso a comunicare immediatamente alla stessa Agenzia delle Entrate l'eventuale pagamento ad opera di parte soccombente;
- contestualmente l'Agenzia delle Entrate elabora una "ipotesi di calcolo dell'imposta di registro (per consentire al legale di indicare tale costo a controparte in sede di recupero);
- annualmente, l'Avvocato presenterà sempre all'Agenzia Delle Entrate la medesima dichiarazione sostitutiva laddove non percepito alcunchè;
- in ipotesi di pagamento, l'Avvocato sarà tenuto a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate che provvederà a tassare il provvedimento, con conseguente obbligo di pagamento da parte dell'Avvocato.